

zione, in compenso il valore dell'area.

La dizione del sopra trascritto brano della prima parte dell'art. 62, concernente la possibilità di elevare il mutuo fino al 100%, fa sorgere il dubbio che tale più larga concessione debba riferirsi unicamente al caso di nuova costruzione di immobili, e non anche a quello dell'acquisto di immobili già costruiti. Ove, infatti, non si fosse inteso limitare la concessione, sarebbe stato più preciso ripetere e dire: "Tuttavia, i detti prestiti possono raggiungere anche il totale del valore degli immobili o del prezzo delle costruzioni, in compenso quello dell'area, qualora ... ecc."

Il dubbio trova fondamento anche nell'indirizzo cui si riforma tutta la legislazione in materia di edilizia popolare ed economica, indirizzo consistente nell'incoraggiare ed agevolare le nuove costruzioni; così che potrebbe apparire giustificato il diverso trattamento, a seconda che trattasi di acquisto di case già costruite o di nuove costruzioni.

Non vanno tralasciati, però, due argomenti a favore della tesi contraria:

1°) se il legislatore, nello stabilire la possibilità del mutuo per somma eccedente il 75%, avesse voluto distinguere fra l'acquisto di case co-